

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ IL VENTO ”

Art. 1: DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 l'Associazione culturale “**IL VENTO**” (d'ora innanzi denominata “Associazione”).

Il Vento è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2: SEDE

L'Associazione ha sede legale in .Gemona del Friuli (Ud), Via Liruti 12. L'Associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifiche statutarie.

Art. 3: SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze tra partecipanti a viaggi ed escursioni. Il viaggio è considerato un'occasione di apprendimento e di arricchimento culturale. La varietà e la differenza sono intese come valori da difendere.

I Soci si impegnano a realizzare i loro viaggi nel pieno rispetto dei popoli, delle culture, delle tradizioni e della natura con cui vengono in contatto, cercando di minimizzare l'impatto ed i possibili effetti negativi dalla loro visita.

L'Associazione si propone di raggiungere lo scopo sociale attraverso l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali e momenti di incontro tra i partecipanti e non, quali, a mero titolo di esempio:

- viaggi culturali, ricreativi e turistici, manifestazioni, percorsi guidati, rassegne, concorsi, mostre, convegni;
- fornire informazioni in merito a viaggi e in campo turistico e culturale;
- promuovere lo studio, l'approfondimento, la divulgazione, la ricerca anche storica di quanto inerente la cultura del viaggio, dell'esplorazione e del turismo;
- promuovere e realizzare studi, ricerche e viaggi.

L'Associazione promuove altresì iniziative (convegni, conferenze ecc. ecc) legate all'ambiente, alla conservazione del territorio ed alle risorse energetiche;

- favorisce e propone l'incontro di persone (fisiche e giuridiche) che hanno in comune gli interessi sopracitati che desiderano scambiarsi opinioni, notizie, informazioni ed esperienze;
- realizza materiale letterario, fotografico, cinematografico e di altro genere utile al raggiungimento dei fini sociali;
- pubblica documentazione scientifica;
- promuove e realizza la produzione di materiale divulgativo, culturale, informativo e ludico sotto qualsiasi forma;
- ogni altra attività utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente e possono essere investiti in beni dell'Associazione.

Art. 4: I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed al rispetto dello Statuto e dei regolamenti. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono quattro categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Soci sostenitori: coloro che hanno fatto domanda di iscrizione all'Associazione e ne hanno ottenuto l'accettazione, in particolare minori o persone il cui approccio all'Associazione non è strettamente legato alle iniziative proposte.

Soci onorari che sono designati dal Comitato direttivo per particolari benemeritenze nel campo culturale, etc... o nei confronti dell'Associazione.

Il diritto di voto nelle Assemblee è riservato ai soli soci ordinari ed ai soci fondatori i quali possono avere la delega scritta di altri soci fino ad un massimo di due.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Comitato direttivo.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 5: DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6: DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Art. 7: RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Se ad un richiedente viene negata l'iscrizione lo stesso potrà proporre ricorso all'Assemblea, che la esaminerà alla prima seduta utile e delibererà in via definitiva.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8: GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9: L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e ordinari, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

Avviso scritto da inviare con lettera semplice, posta elettronica, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

oppure con avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci. E' presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo

Viene inoltre convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Comitato Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e il preventivo annuale predisposti dal Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche all'atto costitutivo o allo statuto con la presenza, in prima seduta, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda istanza con la maggioranza semplice degli intervenuti;
- b) può deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- c) hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10: IL COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre membri. Il Comitato eletto rimane in carica tre anni.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata dalla maggioranza del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, inclusa la possibilità di deliberare l'adesione ad un'Associazione del tempo libero a diffusione nazionale.
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione.
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo.
4. ammette i nuovi soci e stabilisce le quote di adesione.
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
6. il Comitato Direttivo è composto da:
 - 6.1 Presidente.
 - 6.2 Consiglieri (numero due).
 - 6.3 le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
 - 6.4 il Comitato Direttivo nel suo ambito procede all'elezione del presidente.
 - 6.5 nelle riunioni di Comitato verbalizzerà un segretario nominato, di volta in volta, tra i consiglieri presenti

Art. 11: IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente viene eletto fra i componenti del Comitato Direttivo e resta in carica per tre anni, tranne i casi di dimissioni anticipate o decesso.

11.2 Egli convoca e presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere di età più elevata.

11.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

11.4 Dispone dei fondi sociali con provvedimenti che dovranno successivamente essere discussi e confermati dal consiglio.

Art. 12: I MEZZI FINANZIARI E DOTAZIONE PATRIMONIALE - SCIOGLIMENTO

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi erogati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- e comunque secondo quanto previsto dall'art. 4 (Risorse economiche) della legge 383/2000.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso in assemblea straordinaria con la presenza dei tre quarti dei soci e con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei partecipanti.

Se meno di tre quarti dei membri prendono parte all'assemblea, entro un mese deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l'Associazione può essere sciolta anche mediante una maggioranza semplice qualora fossero presenti meno dei tre quarti dell'assemblea.

In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno degli associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.

Art. 13: BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14: MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza, in assemblea straordinaria, dei tre quarti degli iscritti all'Associazione e con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei partecipanti.

Se meno di tre quarti dei membri aventi diritto prendono parte all'assemblea, entro un mese deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l'Associazione può essere sciolta anche mediante una maggioranza semplice, qualora fossero presenti meno dei tre quarti dei soci.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.